

**PATTO DI ACCREDITAMENTO TRA IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO**

**E .....**

**PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA  
DIRETTA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E  
BASSO FABBISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ E NECESSITÀ  
DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO**

**SOMMARIO**

	PREMESSE	
Art. 1	OGGETTO	
Art. 2	DURATA	
Art. 3	MODALITA' OPERATIVE	
Art. 4	IMPEGNI DELL'ENTE GESTORE	
Art. 5	IMPEGNI DEL COMUNE	
Art. 6	TRATTAMENTO DEI DATI	
Art. 7	RISOLUZIONE E CONTROVERSIE	
Art. 8	SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE	

**PATTO DI ACCREDITAMENTO TRA IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO E ..... PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA DIRETTA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO FABBISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ E NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO**

**PREMESSE**

Richiamati, ai fini del presente Patto di accreditamento:

- la Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; la Legge Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- il Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Il Decreto Ministeriale 72 del 31 marzo 2021 di adozione delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017";
- la deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2023, n. 1669 con cui Regione Lombardia ha approvato il "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze Triennio 2022-2024" e le successive modifiche attuate con deliberazioni di Giunta regionale del 18 marzo 2024, n. 2033 e del 15 aprile 2024, n. 2166 in cui sono stati indicati i destinatari, gli strumenti e le modalità degli interventi;
- l'"Avviso pubblico di accreditamento per l'erogazione di interventi sociali integrativi di assistenza diretta a favore di persone con disabilità gravissima, grave e/o in condizione di non autosufficienza residenti nei comuni dell'Ambito territoriale sociale di Abbiategrasso, tramite voucher sociale" approvato con determinazione dirigenziale n. del 08 agosto 2024, n. 835;
- la determinazione dirigenziale del 31 ottobre 2024, n. 1094 avente ad oggetto "Approvazione albo dei soggetti gestori accreditati per l'erogazione di interventi sociali integrativi di assistenza diretta a favore di persone con disabilità gravissima, grave e/o in condizione di non autosufficienza tramite voucher sociale"
- la Deliberazione di Giunta di Regione Lombardia del 30 dicembre 2024, n° 3719 con cui Regione Lombardia ha approvato il programma operativo regionale a favore di persone anziane non autosufficienti ad alto e basso bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato - Fondo per le Non Autosufficienze 2024 esercizio 2025;
- il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità E Pari Opportunità del 03 febbraio 2025, n. 1279 con cui sono state assegnate e ripartite tra gli ambiti le risorse per la realizzazione di interventi sociali integrativi di assistenza diretta come previsti dalla DGR n° 3719/2024 sopra richiamata a valere sul Fondo per le Non Autosufficienze Triennio 2022-2024 – FNA 2024-Esercizio 2025;
- L' "Avviso pubblico per l'accesso e l'erogazione delle misure a favore della persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e della persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (MISURA B2 - DGR n. 3719/2024) con cui sono state definite le modalità di attivazione degli interventi a favore dei beneficiari della Misura B2 e le risorse destinate ai singoli interventi approvato con determinazione dirigenziale n. 523 del 21-05-2025;
- l'"Avviso pubblico di accreditamento per l'erogazione di servizi integrativi di assistenza diretta a favore di persone anziane non autosufficienti a basso e alto bisogno assistenziale e di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato (DGR n. 3719/2024), approvato con determinazione dirigenziale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Considerato che:

- come previsto dall'“Avviso pubblico per l'accesso e l'erogazione delle misure a favore della persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e della persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (MISURA B2 - DGR n. 3719/2024) sopra richiamato, viene assegnato ai beneficiari della Misura B2 che ne hanno fatto richiesta e risultano inseriti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, un voucher nominativo omnicomprensivo fino ad un importo massimo complessivo pari a € 2.400,00, con avvio del servizio entro il 30 giugno 2026;
- come previsto dalla Deliberazione di Giunta di Regione Lombardia del 30 dicembre 2024, n° 3719 viene assegnato ai Beneficiari della Misura B1 individuati dalla ASST di riferimento che rispondono ai requisiti previsti nell'Allegato C.1), un voucher per la persona anziana non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale beneficiaria fino ad un importo massimo complessivo pari a € 1800,00 calcolati su un importo teorico mensile di € 150,00 sulla base dei mesi di effettiva presa in carico, mentre per la persona adulta e i minori con necessità di sostegno molto elevato si prevede un voucher fino ad un importo massimo complessivo pari a € 780,00 calcolati su un importo teorico mensile di € 65,00, sulla base dei mesi di effettiva presa in carico, con termine dell'intervento entro il 31 dicembre 2025, salvo successive indicazioni regionali;
- i destinatari possono pertanto accedere ad un intervento sociale integrativo di assistenza diretta erogato da soggetti accreditati e individuato in coerenza con le aree di intervento indicate dal Progetto Individuale Integrativo (di seguito P.I. Integrativo);
- l'Ente ..... è inserito nell'Albo dei soggetti gestori accreditati sopra citato – Sezione ... , n. progressivo ... ;
- occorre stipulare apposito Patto di accreditamento per regolamentare i rapporti tra il Comune di Abbiategrasso e l'ente ..... , ai fini dell'erogazione delle prestazioni oggetto dei PI Integrativi - secondo quanto previsto dalla DGR del 30 dicembre 2024, n° 3719 e successivo decreto attuativo sopra citato - ai beneficiari delle Misure B1 e B2 sopra indicati e che hanno scelto di utilizzare il voucher loro assegnato presso tale ente gestore.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso il Comune di Abbiategrasso con il presente atto da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

#### **TRA**

**il COMUNE DI ABBIETEGRASSO (COMUNE)** rappresentato da ....., CF....., Dirigente del Settore Servizi alla Persona nata a.....e domiciliata per la carica ad Abbiategrasso, Piazza Marconi 1 – Sede Legale del Comune, in qualità di ente capofila dell'Ambito territoriale sociale di Abbiategrasso

#### **E**

**L'ENTE** ..... rappresentato da ..... c.f. .... , nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica ad ..... (MI) in ..... sede legale dell'Ente

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Articolo 1 – OGGETTO**

1. Il presente Patto di accreditamento regola i rapporti tra il comune di Abbiategrasso - quale ente capofila dell'Ambito - e l'ente gestore accreditato nell'erogazione di voucher per la fruizione di interventi sociali integrativi di assistenza diretta a favore di persone anziane non autosufficienti ad alto e basso fabbisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e molto

elevato beneficiarie delle Misure B1 o B2 – come descritti nell'art. 4 dell'Avviso pubblico di accreditamento sopra richiamato;

2. Come previsto dall'Avviso pubblico per l'accesso e l'erogazione delle misure a favore della persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e della persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (MISURA B2 - DGR n. 3719/2024) sopra richiamato, viene assegnato ai beneficiari della Misura B2 che ne hanno fatto richiesta e le cui istanze risultano inserite in graduatoria e ammesse al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse, un voucher nominativo omnicomprensivo fino ad un importo massimo complessivo pari a € 2.400,00, con avvio dell'intervento entro il 30 giugno 2026;
3. Come previsto dalla Deliberazione di Giunta di Regione Lombardia del 30 dicembre 2024, n° 3719 viene assegnato ai Beneficiari della Misura B1 individuati dalla ASST di riferimento che rispondono ai requisiti previsti nell'Allegato C.1), un voucher per la persona anziana non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale beneficiaria fino ad un importo massimo complessivo pari a € 1.800,00 calcolati su un importo teorico mensile di € 150,00 sulla base dei mesi di effettiva presa in carico, mentre per la persona adulta e i minori con necessità di sostegno molto elevato si prevede un voucher fino ad un importo massimo complessivo pari a € 780,00 calcolati su un importo teorico mensile di € 65,00, sulla base dei mesi di effettiva presa in carico, con termine dell'intervento entro il 31 dicembre 2025, salvo successive indicazioni regionali.
4. I beneficiari della Misura B1 e B2 sopra richiamati possono pertanto accedere ad un intervento sociale integrativo di assistenza diretta erogato da soggetti accreditati e individuato in coerenza con le aree di intervento indicate dal P.I. Integrativo e con il catalogo dei servizi/prestazioni allegato al presente documento quale parte integrante e sostanziale.
5. Ai fini dell'attivazione dei servizi/prestazioni oggetto di voucher che dovranno essere erogati dall'ente ....., il Comune di Abbiategrasso comunicherà all'ente gestore i nominativi dei beneficiari dei voucher, il relativo P.I. Integrativo e l'importo del voucher assegnato al beneficiario secondo le modalità descritte all'articolo 3.

#### **Articolo 2 – DURATA**

1. Il presente Patto di accreditamento è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2026, ed in ogni caso fino al termine degli interventi attuativi delle Misure previste dalla DGR n. 3719/2024, fatta salva la possibilità di proroga.
2. Resta inteso che il Comune di Abbiategrasso, in qualità di Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale di Abbiategrasso, si riserva la facoltà di adeguare, senza necessità di modifica formale, i contenuti del presente Patto, per il recepimento delle nuove disposizioni regionali e/o nazionali di riferimento. Tali aggiornamenti si intendono automaticamente recepiti nel presente Patto e verranno tempestivamente comunicati dall'Ufficio di Piano all'Ente Gestore. L'Ente Gestore prende atto e accetta sin d'ora che le condizioni indicate nel presente Patto sono soggette a tali eventuali aggiornamenti annuali e che la prosecuzione dell'accreditamento e dell'erogazione dei servizi avverrà alle condizioni aggiornate e ridefinite in conformità agli atti regionali di riferimento, salvo la facoltà di risoluzione di cui all'art.7.

#### **Articolo 3 – MODALITA' OPERATIVE**

1. Per l'erogazione del voucher di cui all'art.1 del presente Patto di accreditamento si farà riferimento a quanto previsto nel PI Integrativo, definito dall'assistente sociale responsabile del caso, unitamente ai beneficiari/familiari/ADS dei voucher.
2. I destinatari del voucher possono accedere a interventi sociali integrativi di assistenza diretta individuati in coerenza con le aree di intervento previsti dal PI Integrativo ed erogati dai soggetti accreditati come già descritto all'art.1.

3. A seguito della predisposizione del PI Integrativo il beneficiario, unitamente alla propria famiglia e accompagnato dal "responsabile del caso", identifica e sceglie tra gli enti accreditati inseriti nell'Albo sopra citato, l'ente presso cui utilizzare il voucher secondo i seguenti criteri:
  - disponibilità della struttura a erogare le prestazioni/interventi previsti dal PI Integrativo;
  - aderenza delle prestazioni offerte a quanto previsto nel PI Integrativo.
4. L'assistente sociale responsabile del caso del comune di residenza/Ufficio di Piano di Ambito comunicherà all'ente accreditato individuato, il modulo di scelta, il PI Integrativo e la documentazione ai fini della tempestiva attivazione degli interventi e delle prestazioni oggetto di voucher.
5. L'ente ..... avvierà l'erogazione degli interventi sociali integrativi di assistenza diretta e si occuperà, qualora previsto dalla propria carta dei servizi, della redazione del PAI (Piano di Assistenza Individualizzato) per gli interventi della Sez. 1 e del PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli Interventi delle Sezioni 2 e 3 nonché all'invio dello stesso all'assistente sociale responsabile del caso.
6. L'Ente erogatore è tenuto a:
  - attivare tutti gli interventi previsti a garantire le prestazioni definite nel PI Integrativo secondo le modalità e nei tempi previsti;
  - rendicontare gli interventi effettuati utilizzando gli strumenti di monitoraggio che saranno definiti in fase di avvio degli interventi.
  - assicurare il raccordo e coordinamento con il responsabile del caso per il buon esito dell'intervento e comunicare eventuali variazioni o rinunce da parte dei beneficiari.
7. L'Ente capofila di Abbiategrasso è tenuto a sua volta ad assumere gli atti amministrativi utili all'assegnazione dei voucher sociali ai beneficiari secondo gli importi declinati nel PI Integrativo.
8. A seguito della realizzazione degli interventi integrativi sociali, con cadenza trimestrale, il comune di Abbiategrasso, erogherà all'ente gestore un contributo pubblico a rimborso, a seguito di presentazione della documentazione rendicontativa richiesta.
9. Saranno riconosciuti ed erogati gli importi previsti nel PI Integrativo definiti in coerenza con i volumi e la tipologia di interventi programmati fino agli importi massimi del voucher di seguito dettagliati:
  - Fino ad un massimo di € 2.400,00 per beneficiari Misura B2;
  - Fino ad un massimo di € 1800,00 per le persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale - Misura B1.
  - fino ad un massimo di € 750,00 per persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato - Misura B1.
10. In sede di rendicontazione gli Enti gestori dovranno fornire tutte le informazioni utili a verificare la sussistenza delle condizioni sopra esposte.
11. La somma erogata all'ente gestore si configura quale voucher ovvero contributo indiretto all'utente.

#### **Articolo 4 – IMPEGNI DELL'ENTE GESTORE**

1. Oltre a realizzare quanto previsto nell'art.3 del presente Patto di accreditamento l'Ente gestore si impegna:
  - a. a nominare un referente unico per il progetto individualizzato;
  - b. a presentare la documentazione richiesta dall'Ufficio di Piano a supporto della sottoscrizione del presente Patto di accreditamento (copia polizze assicurative ....) entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
  - c. ad assicurare che gli interventi e le prestazioni, i profili professionali ed i costi coincidano con quelli per i quali l'ente gestore si è accreditato;
  - d. a realizzare le attività previste secondo le modalità e i tempi definiti nel Progetto Individualizzato Integrativo (PI Integrativo) e nel PAI/PEI nel caso sia previsto dalla carta dei servizi;
  - e. a provvedere al costante monitoraggio del progetto individualizzato e a presentare la documentazione richiesta relativa all'attuazione del progetto individualizzato.

- f. a rispettare il CCNL di riferimento, la normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a favore dei propri lavoratori, gli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e tasse;
- g. a provvedere ad idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
- h. a rispettare il D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza" e successive modifiche e integrazioni;
- i. a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Ufficio di Piano e al Responsabile del Caso eventuali sospensioni delle prestazioni rese necessarie da impedimenti motivati;
- j. a controllare la corretta attuazione delle attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- k. a gestire con la massima riservatezza sia i dati personali che quelli sensibili degli utenti;
- l. a collaborare con l'ufficio di piano nella programmazione, progettazione e monitoraggio dei servizi ed interventi relativi all'area degli anziani e disabili partecipando ad incontri dedicati e fornendo eventuali dati richiesti;
- m. a dare tempestiva e formale comunicazione all'Ufficio di piano della modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore, comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e allegando le dichiarazioni sostitutive e i documenti relativi al possesso dei requisiti di ordine generale richiesti nell'Avviso di Accreditamento;

#### **Articolo 5 – IMPEGNI DEL COMUNE DI ABBIETEGRASSO**

1. Oltre a realizzare quanto previsto nell'art.3 del presente Patto di accreditamento il Comune si impegna a:
  - a. informare il Responsabile nominato dall'Ente gestore di ogni evento che possa influire sulla validità del presente Patto di accreditamento e sull'attuazione del progetto;
  - b. coordinarsi con il servizio sociale comunale di residenza/ASST e con il Responsabile nominato dall'Ente Gestore e verificare l'espletamento delle attività relative al Progetto Individuale Integrativo e al PAI/PEI tramite appositi strumenti di monitoraggio, fermo restando che ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio della gestione resta a carico dell'organizzazione;
  - c. assumere gli atti amministrativi utili all'assegnazione dei voucher sociali ai beneficiari secondo gli interventi declinati nel PI Integrativo;
  - d. liquidare all'Ente Gestore, secondo le tariffe previste nel catalogo, il contributo pubblico a rimborso degli interventi oggetto del voucher secondo i tempi e le modalità di cui all'art 3 del presente Patto di accreditamento.

#### **Articolo 6 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, come specificato nel documento informativo "Informazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione del Comune di Abbiategrasso ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51" allegato all'Avviso Pubblico di accreditamento e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'ente gestore che ha presentato l'istanza.

2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti di competenza dell'Operatore Economico, l'Operatore economico stesso è nominato responsabile del trattamento, con il conseguente compito e responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Comune in quanto Titolare.

#### **Articolo 7 – RISOLUZIONE E CONTROVERSIE**

1. L'Ente pubblico può risolvere il presente Patto di accreditamento in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni per provata inadempienza da parte dell'Ente Gestore degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.
2. Le eventuali inadempienze verranno contestate per iscritto all'Ente Gestore, mediante R/AR o posta certificata con avviso di ricevimento, e quest'ultima potrà comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.
3. Il Comune valuterà le controdeduzioni e le giustificazioni, la natura, la gravità dell'inadempimento e le circostanze di fatto, l'assenza di danni – anche d'immagine – per il Comune, ai fini di quanto previsto al punto 1.
4. L'Ente Gestore può chiedere la risoluzione del presente Patto di accreditamento, con preavviso di almeno 30 giorni per sopravvenuti, per rilevanti motivi che dovranno essere debitamente motivati.
5. Qualunque modifica al presente Patto di accreditamento dovrà avvenire esclusivamente mediante atto scritto sottoscritto dalle parti.
6. Per quanto non previsto dal presente Patto di accreditamento si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente.
7. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente Patto di accreditamento saranno di competenza del Foro di Pavia.

#### **Articolo 8 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Il presente Patto di accreditamento, stipulato in modalità elettronica, sottoscritto con firma digitale ed il cui originale è conservato negli archivi informatici del Comune, qualora sia previsto dalle norme di legge è esente dall'imposta di bollo.
2. Lo stesso è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ente ....

Per il Comune di Abbiategrasso